

Discussione del disegno di legge: Istituzione di consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2170-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MAJORANA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *relatore*. Prima che si proceda all'esame degli articoli desidero proporre, a nome della Commissione, alcuni emendamenti, e desidero anche dare un chiarimento. Sull'articolo 1 la Commissione propone un emendamento, e cioè che alle parole « entro il 31 dicembre 1928 » siano sostituite le parole: « entro un mese dalla pubblicazione della presente legge ».

È evidente l'utilità di questo emendamento.

Un altro emendamento la Commissione propone all'articolo 4. Alla lettera *g*) si parla di enti pubblici che contribuiscano con almeno 30 mila lire. Si propone di aggiungere alle parole « ente pubblico » le parole « o privato », in modo da estendere agli enti privati ed anche ai singoli che facciano rilevanti elargizioni annue la possibilità di avere una partecipazione o un controllo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questi emendamenti?

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Li accetto.

MAJORANA, *relatore*. Un'altra osservazione, per chiarimento all'articolo 11, ma che non importa tradurre in emendamento. Ivi si parla della comunicazione al Ministero dell'istruzione pubblica del bilancio preventivo e del conto consuntivo. È evidente che questa comunicazione si compie agli effetti dell'approvazione da parte del Ministero, come lo stesso articolo chiaramente dice per il conto consuntivo. Dico questo a titolo di chiarimento.

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Convegno nel chiarimento interpretativo.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1928 sarà, in ogni provincia, costituito un Consorzio per l'istruzione tecnica con sede presso il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio ha propria personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

A questo articolo 1° la Commissione ha proposto un emendamento, accettato dal Governo, di sostituire cioè alle parole: « entro il 31 dicembre 1928 », le parole: « entro un mese dalla pubblicazione della presente legge ».

Pongo a partito l'articolo con questo emendamento, dandone nuovamente lettura.

Art. 1.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge sarà, in ogni provincia, costituito un Consorzio per l'istruzione tecnica con sede presso il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio ha propria personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte:

il Ministero della pubblica istruzione;
l'Amministrazione provinciale;
il Consiglio provinciale dell'economia;
i Comuni;
le Associazioni professionali;
gli Istituti di previdenza e di risparmio;
le istituzioni pubbliche e private ed i Corpi morali aventi per scopo l'istruzione tecnica.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consorzio:

1°) propone la trasformazione ed il coordinamento di scuole ed Istituti di istruzione tecnica (agraria, industriale, commerciale, mineraria, nautica);

2°) formula proposte al Ministero della pubblica istruzione intorno a particolari adattamenti dei programmi speciali atti a rendere le scuole e gli Istituti di istruzione